



DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI

UFFICIO AFFISSIONI - PUBBLICITA'

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLO SFRUTTAMENTO DI UN MANUFATTO PUBBLICITARIO SITO SU UNA PORZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DEI PESCATORI 21.

Sommario

Art. 1- Oggetto della concessione	2
Art. 2 - Criteri di aggiudicazione	2
Art. 3 - Durata della concessione pubblicitaria.....	3
Art. 4 – Oneri a carico dell’aggiudicatario	3
Art. 5 – Cauzione provvisoria.....	4
Art. 6 – Cauzione definitiva.....	5
Art. 7 – Manutenzione dell’impianto.....	5
Art. 8 - Responsabilità per danni.	6
Art. 9 - Modalità di esercizio della concessione.	6
Art. 10 – Penalità contrattuali e sanzioni	9
Art. 11 - Controlli del Comune.....	9
Art. 12 - Revoca della concessione.....	10
Art. 13 – Esecuzione delle prestazioni.....	10
Art. 14 – Revisione del corrispettivo contrattuale	10
Art. 15 - Divieto di cessione della concessione	10
Art. 16 - Elezione di domicilio	10
Art. 17 - Rinvio ad altre norme(spostare)	11
Art. 18 – Controversie e Foro Competente	11

Art. 1- Oggetto della concessione

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento in concessione dello sfruttamento pubblicitario di un manufatto pubblicitario attualmente installato su di una porzione dell'edificio di Civica Proprietà sito in Via dei Pescatori, 21 e meglio rilevabile dall'allegata documentazione fotografica. La superficie del predetto impianto è di complessivi mq. 35, di cui mq. 25 da destinarsi ad esposizioni commerciali e mq. 10 da destinarsi a comunicazione istituzionale in favore della Civica Amministrazione.

Il manufatto pubblicitario verrà fornito nello stato di fatto. E' di proprietà del Comune di Genova e rimarrà di proprietà dell'Amministrazione Comunale e nella disponibilità dell'aggiudicatario per tutta la durata della concessione.

Alla scadenza della concessione il manufatto verrà riacquisito dal Comune di Genova in perfetto stato di conservazione ed efficienza, che saranno constatati con stesura di apposito verbale dall'Ufficio competente in contraddittorio con l'aggiudicatario, senza indennizzo od onere alcuno a carico del Comune di Genova.

Il Comune di Genova potrà disporre in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio la rimozione del manufatto per cause di forza maggiore o per sopravvenute esigenze di sicurezza pubblica e l'aggiudicatario dovrà provvedere entro 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

L'allegato fotografico al presente atto – funzionale alla corretta individuazione del sito - ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Criteri di aggiudicazione

La concessione per lo sfruttamento pubblicitario del manufatto oggetto del presente capitolato verrà aggiudicata alla società/ditta che avrà offerto il maggior rialzo percentuale rispetto alla cifra posta a base di gara e quantificata in € 40.000,00 (quarantamila/00) più IVA annui.

La percentuale di rialzo dell'offerta dovrà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza fra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per la Civica Amministrazione.

L'offerta economica dovrà essere redatta in carta resa legale, sottoscritta dal rappresentante dell'Operatore Economico partecipante oppure da persona munita dei poteri di firma, comprovati da copia dell'atto di conferimento dei poteri medesimi.

L'offerta dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua presentazione.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni disciplinate dalla documentazione di gara.

Non saranno ritenute ammissibili le offerte contenenti una percentuale pari a 0 (zero) o negativa rispetto al valore posto a base di gara.

In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva l'applicazione dell'art. 81, comma 3, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Art. 3 - Durata della concessione pubblicitaria.

La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salva la facoltà della Civica Amministrazione di modificare in diminuzione il termine temporale sopra individuato per l'insorgere di problematiche legate alla salvaguardia della pubblica incolumità che dovessero determinare l'attuazione di urgenti interventi di carattere straordinario o di qualunque altra motivazione che a giudizio della Civica Amministrazione rivesta i caratteri dell'estrema urgenza.

Il Comune può in qualsiasi momento disporre, con motivato provvedimento, la rimozione temporanea o definitiva dell'impianto pubblicitario oggetto della concessione, assegnando congruo termine alla concessionaria per provvedere in merito. Nei casi di urgenti lavori stradali o di ordine pubblico, il termine potrà essere ridotto a 72 ore. In caso di inadempienza provvederà il Comune con addebito delle spese alla concessionaria.

Nessun rimborso ed indennità di sorta sono dovuti alla concessionaria in conseguenza della rimozione, come pure nel caso in cui i lavori eseguiti od autorizzati dal Comune impediscano ed ostacolino totalmente o parzialmente la vista dell'impianto e della relativa pubblicità.

In caso di accertata impossibilità di ricollocazione, si procederà attraverso una decurtazione percentuale del canone dovuto.

Art. 4 – Oneri a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si impegna ad effettuare i seguenti pagamenti:

canone di concessione che corrisponderà all'ammontare derivante dall'applicazione del maggior rialzo percentuale alla cifra posta a base di gara, dalla data di aggiudicazione della concessione; il canone stesso si intende comprensivo di ogni onere relativo al canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui a regolamento approvato con D.C.C. n. 15 del 12/4/2011 e s.m.i. o di altro tributo o canone che dovesse essere previsto in sostituzione dello stesso. Poiché le operazioni connesse alla conduzione della concessione di cui al presente provvedimento rientrano nel campo di applicazione IVA a titolo di "Operazioni permutative", l'aggiudicatario rilascerà una fattura per la gestione e manutenzione dell'impianto pubblicitario. Parimenti il Comune procederà all'emissione di una fattura di pari importo per l'utilizzo dell'impianto pubblicitario e dello spazio pubblico sul quale lo stesso insiste.

Il canone di concessione oggetto del presente capitolato rientra nel campo di applicazione IVA. Il canone di concessione, nella misura risultante dall'atto formale di aggiudicazione, dovrà essere corrisposto anticipatamente in rate trimestrali dietro presentazione di fattura da parte del Comune di Genova, indipendentemente dall'effettivo utilizzo a seguito della concessione.

Il canone verrà annualmente adeguato a partire dal secondo anno di concessione con un incremento pari alla percentuale di aumento del costo della vita desunta dagli indici Istat sul costo della vita rispetto all'identico periodo dell'anno precedente.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento della rata del canone comporterà la corresponsione degli interessi di mora in misura pari al tasso legale annuo maggiorato di un punto percentuale; gli interessi andranno conteggiati per ogni giorno di ritardo nel pagamento.

Qualora il pagamento di ogni singola rata non verrà effettuato entro il termine di scadenza della rata successiva, il contratto si intenderà risolto.

L'aggiudicataria è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività.

L'aggiudicataria è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa; l'aggiudicataria è inoltre tenuta al rispetto ed all'applicazione della disciplina sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla salvaguardia dell'ambiente.

L'aggiudicataria dovrà garantire il corretto svolgimento della concessione e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare la stessa nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni del presente capitolato.

Art. 5 – Cauzione provvisoria

Per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione della concessione – le cui modalità verranno specificate nella lettera di invito alla gara - gli interessati dovranno costituire una cauzione provvisoria nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara pari a € 800,00 (euro ottocento/00).

Tale garanzia dovrà, a pena di esclusione, avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e potrà essere effettuata come segue:

- bonifico bancario intestato alla Banca UNICREDIT – Agenzia Via Garibaldi 1: TESORERIA COMUNE DI GENOVA – DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807;

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. 635/1956 o da imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. 449/1959 o anche da società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale garanzia deve prevedere espressamente, a pena esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché, e sempre a pena d'esclusione, dichiarazione espressa comprovante, ai sensi dell'articolo 75 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, l'impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

Le Imprese partecipanti alla gara, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o da analoghi organismi operanti nell'Unione Europea, potranno presentare una garanzia d'importo ridotto del 50%, qualora producano contestualmente, a pena di esclusione, copia della certificazione suddetta.

Dovrà inoltre essere resa, a pena di esclusione, dichiarazione espressa comprovante, ai sensi dell'art. 75 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 63/2006 e s.m.i., in caso di aggiudicazione della gara.

Tale garanzia ai sensi dell'art. 75 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 sarà svincolata contestualmente alla comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione e comunque non oltre trenta giorni dalla stessa, salva l'ipotesi che la procedura debba essere riaperta nei casi previsti dalla vigente legislazione.

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:

- L'aggiudicatario non si presenti senza giustificato motivo alla stipula del contratto, ovvero non lo sottoscriva nei termini previsti;
 - l'aggiudicatario non presenti nei termini previsti la cauzione a garanzia della concessione;
 - L'aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati, ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall'Amministrazione che dimostri che l'aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.
- La cauzione provvisoria prestata dalla Ditta aggiudicataria sarà restituita all'atto della presentazione della cauzione definitiva o della sottoscrizione del contratto.

Art. 6 – Cauzione definitiva

L'aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva pari alla quota del 20% dell'importo complessivo di aggiudicazione della concessione (la base di calcolo sarà quindi rappresentata dall'importo annuo di aggiudicazione moltiplicato per i tre anni di durata della concessione). Tale garanzia deve prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Tale garanzia avrà durata pari a quella del relativo contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell'art.113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, solo dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione, e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e l'impossibilità di opporre eccezioni.

Le Imprese partecipanti alla gara, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potranno presentare una garanzia d'importo ridotto del 50%.

Art. 7 – Manutenzione dell'impianto

La manutenzione dell'impianto in argomento è ad esclusivo carico dell'aggiudicataria, la quale deve mantenere in perfetto stato il manufatto in argomento, la retrostante superficie di appoggio nonché l'impianto di illuminazione asservito.

L'aggiudicatario dovrà quindi garantire il perfetto stato di manutenzione del mezzo pubblicitario che provvederà ad esporre.

L'aggiudicatario dovrà collocare a propria cura e spese una targa identificativa dell'impianto con indicazioni del concessionario, delle dimensioni massime di mq. 0,10;

Tutte le spese di gestione della concessione sono ad esclusivo carico dell'aggiudicataria;

Prima della formale presa in carico del manufatto da parte dell'aggiudicataria si svolgerà un sopralluogo congiunto presso l'impianto pubblicitario in oggetto per la verifica in contraddittorio – sulla base della documentazione tecnica a mani della Direzione Politiche delle Entrate e Tributi – circa la conformità del manufatto e degli apparati alla disciplina di legge. Al predetto sopralluogo seguirà la redazione di apposito verbale a firma congiunta.

Saranno comunque a cura dell'aggiudicataria eventuali spese per la posa di barriere protettive a protezione del sito di collocazione – previa acquisizione degli eventuali permessi necessari;

L'aggiudicataria è responsabile di ogni e qualsiasi danno, inconveniente, incidente collegato alla gestione della struttura in oggetto, manlevando quindi la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità dipendente dalla conduzione della concessione nella sua globalità;

L'impianto in argomento ritornerà alla scadenza della concessione nella disponibilità del Comune di Genova senza che l'aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa economica o di altro tipo sul manufatto stesso;

L'impianto aggiudicato in concessione dovrà essere costantemente mantenuto in condizioni di perfetta efficienza con il conseguente onere di procedere a propria cura e spese alle operazioni connesse;

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e dei supporti murari, sarà a completo ed esclusivo carico della concessionaria, pena la revoca delle concessioni in caso di mancato adempimento alle prescrizioni del presente articolato. Sarà inoltre a carico della concessionaria, per danno provocato, la manutenzione delle murature al di sotto del bordo inferiore della cornice e della pavimentazione dei marciapiedi e della strada;

Le operazioni di manutenzione oggetto del presente articolo dovranno essere organizzate ed espletate da parte della società aggiudicataria con garanzia scritta (da far pervenire al competente ufficio della Direzione Politiche delle Entrate e Tributi del Comune di Genova anteriormente all'inizio dei lavori) in modo tale che siano assolutamente evitate interferenze sia con la popolazione sia rispetto alla eventuale presenza sui luoghi di operatività di altri cantieri pubblici o privati a qualsiasi titolo presenti.

Art. 8 - Responsabilità per danni.

L'aggiudicataria, indipendentemente dalla civica proprietà dell'impianto installato, sarà responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati a persone e cose dall'esercizio della concessione.

In questo senso l'aggiudicataria si obbliga a stipulare, depositandone copia presso la Direzione Politiche delle Entrate e Tributi, prima della data di inizio della concessione, una polizza di assicurazione esente da franchigie che copra tutti i rischi di responsabilità civile con un massimale di Euro 5.000.000,00 escludendo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità connessa e/o comunque derivante dalla collocazione sul suolo pubblico del manufatto.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della concessione o – comunque – collegabili a cause da essa dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

I danni derivanti dal non corretto espletamento dei lavori e delle attività connesse alla concessione, ivi compresa la manutenzione dell'impianto pubblicitario, comunque collegabili a cause da essa dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Art. 9 - Modalità di esercizio della concessione.

Sono a carico dell'aggiudicataria tutti gli adempimenti e le spese occorrenti per la gestione del manufatto pubblicitario che verrà utilizzato ai sensi dell'aggiudicazione della concessione. Dovrà inoltre essere assicurato il decoro dell'impianto stesso, nonché della pubblicità esposta.

Eventuali affissioni o scritte abusive dovranno essere eliminate entro 48 ore dalla relativa rilevazione e/o segnalazione, a cura della concessionaria, che dovrà a tale scopo esercitare adeguata vigilanza.

L'esposizione del manufatto in argomento dovrà essere attuata in osservanza dei seguenti criteri:

a) L'impianto oggetto del presente provvedimento avrà una duplice destinazione: comunicazione pubblicitaria e comunicazione istituzionale della Civica Amministrazione, come da indicazioni contenute nel precedente art. 1.

b) La pubblicità dovrà essere realizzata con teli o pannelli estesi all'intera superficie disponibile. La superficie destinata all'esposizione pubblicitaria dovrà contenere un unico messaggio pubblicitario riguardante la promozione di un singolo prodotto. Il sito di appoggio – rappresentato dal prospetto di ponente dell'immobile di Via dei Pescatori civ. 21 – misura mt 5 circa di base per mt 7 circa di altezza. L'installazione del manufatto dovrà salvaguardare la cornice di colore grigio che percorre in altezza lo spigolo dell'immobile;

- il manufatto è destinato ad occupare la superficie delimitata in alto dal cornicione del palazzo (lasciandolo naturalmente a vista), in basso dal bordo marcapiano situato all'altezza del piano della Sopraelevata "A. Moro", a destra lasciando libera la cornice grigia longitudinale ed a sinistra dallo spigolo di facciata;

L'impianto nel suo insieme (messaggio pubblicitario e messaggio istituzionale) dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- L'impianto non dovrà presentare alcun tipo di cornice. Le immagini si estenderanno fino ai bordi dell'impianto; la struttura portante e gli elementi di fissaggio degli impianti non dovranno essere visibili.

- Le caratteristiche tecniche e la qualità della stampa dovranno essere identiche per il messaggio pubblicitario e per il messaggio istituzionale.

- la parte dell'impianto destinata alla comunicazione istituzionale della Civica Amministrazione sarà costituita da una fascia basamentale di larghezza identica a quella del manufatto di un'altezza di mt 2.

- Il messaggio istituzionale sarà unicamente di tipo alfanumerico. Il carattere da utilizzare sarà "Verdana", l'altezza dei caratteri sarà di cm 70 (settanta), il colore dei caratteri sarà il bianco con bordo nero (il bordo nero dovrà avere uno spessore di cm 3).

- Di norma il colore di fondo della fascia sopra individuata dovrà essere il pantone 1385. Il Comune si riserva la facoltà di prescrivere un colore diverso.

- Si dovranno utilizzare unicamente teli stampati in materiale vinilico o analogo o pannelli in materiale plastico o comunque resistente agli agenti atmosferici. E' comunque espressamente e tassativamente vietato l'utilizzo di materiale cartaceo per le esposizioni sia pubblicitarie sia istituzionali.

- E' consentita soltanto la retroilluminazione dell'impianto (messaggio pubblicitario e messaggio istituzionale) vietandosi tassativamente l'installazione di faretti e di qualsiasi altro mezzo simile di luce indiretta. L'illuminazione dovrà comunque essere realizzata in maniera da non costituire pregiudizio o pericolo per la circolazione stradale.

- il nome e/o la ragione sociale del soggetto titolare della concessione nonché il numero della stessa dovranno essere contenuti in uno spazio di superficie massima di mq 0,1 posizionato alla base inferiore dell'impianto pubblicitario. E' tassativamente proibito l'inserimento di qualsiasi altro tipo di identificazione del soggetto autorizzato.

c) L'impianto nel suo insieme (messaggio pubblicitario e messaggio istituzionale) dovrà essere mantenuto in perfetto stato; il mantenimento dell'ordine e della pulizia è a cura del soggetto aggiudicatario della concessione allo sfruttamento pubblicitario.

d) L'impianto pubblicitario nel suo insieme non dovrà pregiudicare la sicurezza della struttura alla quale è ancorato ed inoltre i mezzi esposti dovranno essere saldamente installati e comunque in modo tale da garantire sia il decoro sia la sicurezza della struttura nel suo insieme.

e) Il costo della manutenzione dell'impianto e del mezzo pubblicitario sarà a carico del soggetto aggiudicatario della concessione sia per il messaggio pubblicitario sia per la comunicazione istituzionale. La comunicazione istituzionale dovrà essere comunque sostituita se degradata e per modifica del messaggio istituzionale su indicazione della Civica Amministrazione fino ad un massimo di 2 (due) volte l'anno.

f) Nell'eventualità di assenza di esposizione di messaggio pubblicitario privato il messaggio istituzionale della Civica Amministrazione dovrà rimanere perfettamente visibile e mantenuto. Nel caso in cui l'assenza di esposizione del messaggio pubblicitario privato si protragga per un periodo fino a 30 (trenta) giorni, sulla parte di impianto destinato alla pubblicità dovrà essere esposto un telo/pannello di colore identico a quello di fondo destinato alla comunicazione istituzionale della Civica Amministrazione.

Nel caso in cui l'assenza di esposizione del messaggio pubblicitario privato si protragga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni dovrà essere esposto un messaggio istituzionale della Civica Amministrazione (il referente è individuato nell'Ufficio Pubblicità).

Le spese per l'attuazione di quanto sopra descritto saranno sempre e comunque a carico del soggetto aggiudicatario della concessione.

g) La concessione per lo sfruttamento pubblicitario del manufatto in argomento avrà durata triennale con decorrenza dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

h) L'impianto in argomento è di proprietà del Comune di Genova. Alla scadenza della concessione d'uso dell'impianto e dello spazio comunale di sua insistenza l'impianto dovrà essere riconsegnato al Comune di Genova e la eventuale nuova concessione non potrà essere assentita che previo esperimento di nuova procedura di gara. Le operazioni di riconsegna dell'impianto prevedono la redazione di apposito verbale in contraddittorio cui dovranno essere allegati da parte dell'aggiudicatario: dichiarazione sulla stabilità strutturale del manufatto asseverata da tecnico abilitato; dichiarazione sulla perdurante idoneità dell'impianto elettrico asservito al manufatto; contratto per la fornitura di energia elettrica.

i) Le spese di manutenzione così come quelle di stampa ed installazione dei messaggi pubblicitari (sia per quanto riguarda la porzione destinata alle esposizioni pubblicitarie sia per quanto attiene la porzione destinata all'esposizione del messaggio istituzionale della Civica Amministrazione) e quelle connesse allo smaltimento dei manufatti sostituiti o definitivamente rimossi resteranno a pieno e totale carico della società aggiudicataria.

j) La società aggiudicataria è tenuta a munirsi, per l'attivazione di cantieri connessi a lavori di installazione e/o manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'impiantistica aggiudicata, di tutti i permessi necessari.

k) Prima dell'inizio dell'utilizzo la società aggiudicataria è impegnata ad effettuare una accurata ricognizione del manufatto in tutte le sue parti ed a far conseguentemente pervenire al competente Ufficio della Direzione Politiche delle Entrate e Tributi una dichiarazione firmata da tecnico abilitato circa la stabilità strutturale del manufatto in tutte le sue parti. La mancata attivazione del cantiere trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data del

provvedimento di aggiudicazione definitiva costituirà valido motivo di revoca della concessione.

l) La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli finalizzati alla verifica del rispetto di tutte le condizioni e requisiti connessi alle operazioni di collocazione del manufatto nonché della sua corretta manutenzione ai sensi delle disposizioni del presente articolato.

m) Il mancato adempimento entro i suddetti termini delle operazioni descritte – oltre l'applicazione delle penali di cui al punto successivo - costituirà valido motivo di decadenza della concessione.

n) Per quanto attiene il collocamento in opera dell'impianto pubblicitario in argomento e le responsabilità, ivi comprese quelle riferibili allo stato dei luoghi, si richiamano integralmente gli artt. 29, 30 e 31 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui a deliberazione di Consiglio Comunale 15 del 12/04/2011 e s.m.i..

Art. 10 – Penalità contrattuali e sanzioni

L'inottemperanza, nei termini sopra individuati, delle operazioni descritte nonché l'eventuale accertamento di ulteriori mancanze nella conduzione della concessione determineranno l'applicazione delle seguenti penali:

- € 2.500 per la mancata preventiva ricognizione del manufatto per ogni mese di ritardo accertato;
- € 1.500 per ogni singola contestazione formulata dalla Civica Amministrazione relativamente al mancato mantenimento in condizioni di decoro dell'impianto aggiudicato nonché della pubblicità sullo stesso esposta.

In caso di accertate violazioni alla normativa vigente, compresa la disciplina di cui al presente articolato, saranno applicate le sanzioni di cui al Capo IV – Sistema Sanzionatorio del vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari più sopra citato.

Con riferimento agli aspetti di carattere generale si sottolinea che eventuali ripetuti episodi di abusivismo commessi dall'aggiudicataria, nell'arco della gestione della concessione, nel campo dell'impiantistica pubblicitaria e per affissione nel territorio del Comune di Genova in ordine ad accertate installazioni di impianti pubblicitari sprovvisti di autorizzazione, comporteranno la revoca della concessione aggiudicata, previa contestazione dei relativi addebiti e valutazione di eventuali scritti difensivi, fatta sempre salva l'adozione delle procedure sanzionatorie previste dalle vigenti normative in materia, anche per quanto attiene l'accertamento di eventuali comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente capitolato.

Art. 11 - Controlli del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli per verificare la conformità dell'installazione alle prescrizioni della documentazione di gara, lo stato manutentivo e il decoro dell'impianto nello spazio concesso e più in generale sull'attività svolta dal concessionario in relazione all'uso dell'impianto. In caso di riscontro di difetti di

manutenzione o di altro tipo, fatta salva la potestà di sanzionare eventuali violazioni di legge o regolamenti, la concessionaria dovrà provvedere, a seguito di diffida del Comune.
Nelle ipotesi di inottemperanza provvederà, a spese della concessionaria, il Comune, con possibilità di revoca della concessione.

Art. 12 - Revoca della concessione.

La concessione si intende senz'altro revocata:

- a) in caso di fallimento della concessionaria;
- b) in caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi contrattuali, a seguito di preventiva diffida del Comune; più in particolare si evidenzia che il mancato pagamento senza valida motivazione di due rate trimestrali consecutive del canone di gara dovuto sarà considerato ad ogni effetto causa sufficiente per la revoca della concessione; in questo senso si sottolinea che il mancato pagamento di una rata trimestrale del canone di gara dovuto determinerà l'escussione diretta della cauzione fino alla concorrenza dell'importo dovuto con l'obbligo di immediato reintegro della stessa da parte della società inadempiente;
- c) in caso di pubblica necessità dichiarata e motivata dal Comune, previa tempestiva comunicazione;
- d) negli altri specifici casi individuati dal presente articolato;

Per quanto riguarda i casi sub b) e d) del precedente punto, i provvedimenti di revoca verranno assunti dopo la valutazione delle eventuali opposizioni della concessionaria.

In nessun caso il Comune di Genova sarà tenuto a qualsiasi tipo di rimborso.

Art. 13 – Esecuzione delle prestazioni

L'aggiudicataria darà esecuzione alle prestazioni previste dalla documentazione di gara con decorrenza dalla data del provvedimento di aggiudicazione.

Tutte le spese ed i tributi inerenti al contratto ed all'esercizio delle concessioni sono a carico della concessionaria.

Art. 14 – Revisione del corrispettivo contrattuale

Il canone verrà annualmente adeguato a partire dal secondo anno di concessione con un incremento pari alla percentuale di aumento del costo della vita desunta dagli indici ISTAT sul costo della vita rispetto all'identico periodo dell'anno precedente.

Art. 15 - Divieto di cessione della concessione

La concessione non può essere – neppure parzialmente – ceduta o comunque trasferita a terzi pena la revoca.

Art. 16 - Elezione di domicilio

L'aggiudicataria per l'espletamento della concessione in oggetto dovrà eleggere domicilio in Genova.

Art. 17 - Rinvio ad altre norme(spostare)

Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla documentazione di gara si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 18 – Controversie e Foro Competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza della procedura di gara e del contratto le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Genova.